

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

246° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
2 ^a - Giustizia	»	15
4 ^a - Difesa	»	18
6 ^a - Finanze e tesoro	»	24
7 ^a - Istruzione	»	37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47
10 ^a - Industria	»	48
11 ^a - Lavoro	»	52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	55

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa)	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	60
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

3 ^a - Affari esteri - Pareri	Pag.	62
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	64
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	»	68

CONVOCAZIONI	Pag.	69
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
ACQUARONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Nuovo ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato (1628)

GUALTIERI ed altri - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519)

COSSIGA - Modifiche alla legislazione sul segreto di Stato (1282)

COSSIGA - Nuovo ordinamento del sistema di informazione e sicurezza dello Stato (1661)

LOPEZ ed altri - Norme in materia di informazione e sicurezza dello Stato, di segreto di Stato, di informazioni classificate (1662)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ACQUARONE, dopo aver ricordato che i relatori hanno prospettato l'opportunità di adottare una soluzione legislativa di carattere transitorio, che ponga rimedio ai problemi più gravi e urgenti relativi alla funzionalità dei servizi di informazione e di sicurezza, richiama l'attenzione sulla proposta di costituire un comitato ristretto al fine di elaborare il testo normativo che ne consegue.

Su tale proposta si apre un dibattito.

Il senatore SAPORITO concorda con la soluzione prospettata dai relatori, opportuna e realistica, convenendo altresì sulla proposta di costituire un comitato ristretto.

Il sottosegretario MACCANICO, a nome del Governo, prende atto delle conclusioni dei relatori dichiarandosi concorde sulla proposta di costituire un comitato ristretto. Precisa, comunque, che l'iniziativa del Governo nella materia in esame trae origine da un'opera di risanamento già avviata prima dei recenti noti scandali che hanno investito il sistema dei servizi. In tale operazione, peraltro, si è riscontrata la necessità di modifiche legislative, non essendo sufficienti gli strumenti amministrativi a disposizione del Governo. In ogni caso, lo stesso Esecutivo non ha mai prospettato, in via immediata, una soluzione globale della questione, trovando preferibile un provvedimento che intervenga sulle questioni più urgenti, con particolare riguardo ai problemi del coordinamento e alle potestà del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il senatore CALVI si associa alle proposte dei relatori e a quella di procedere in sede ristretta.

La senatrice TOSSI BRUTTI conviene sull'opportunità di adottare una soluzione tempestiva e transitoria, ferma restando la necessità di una riforma generale, da affidare al prossimo Parlamento. In ogni caso, occorre assicurare immediatamente l'operatività dei servizi e il controllo sulle loro attività. Concorda, infine, sulla proposta di costituire un comitato ristretto.

Del pari favorevole è l'opinione del senatore GUALTIERI, che rileva l'opportunità di una riforma organica del sistema di sicurezza, da realizzare nei tempi adeguati, da parte del prossimo Parlamento. Nell'immediato, comunque, devono essere rafforzati i poteri di controllo del Presidente del Consiglio e le funzioni di coordinamento del CESIS. Rileva, inoltre, che i timori manifestati dal Governo per l'attuale indebolimento dei servizi, potrebbero essere risolti attraverso gli strumenti amministrativi propri dell'Esecutivo. Dalla documentazione prodotta dal Governo per le Commissioni riunite, d'altra parte, risulta che i Presidenti del Consiglio che si sono succeduti immediatamente dopo la riforma del 1977 hanno trasferito al CESIS effettivi poteri di controllo, ad esempio sulle attività della Unità di controspionaggio e sugli atti amministrativi e finanziari: ci si domanda, pertanto, per quale motivo tali poteri di controllo non siano mai stati effettivamente esercitati. Va osservato, inoltre, che nessuna riforma legislativa potrebbe impedire abusi e deviazioni in assenza di controlli efficaci da parte delle autorità competenti. Va altresì regolata la corretta gestione degli archivi informativi, mentre nella fase intermedia occorre impedire la dissoluzione funzionale dei servizi di sicurezza, considerato che un cospicuo numero di addetti è già stato trasferito alle amministrazioni di provenienza, in evidente contraddizione con gli indirizzi più volte manifestati al riguardo.

Il senatore CAPPUZZO conviene sull'esigenza di intervenire tempestivamente al fine di risolvere un problema contingente e grave. D'altra parte, i poteri di controllo, previsti anche dalla normativa vigente, devono essere effettivamente esercitati. Ritiene, comunque, che la soluzione migliore sarebbe quella del servizio unico, rilevando altresì che nel disegno di legge del Governo non sono indicati gli strumenti necessari per verificare periodicamente l'affidabilità del personale. Gli attuali addetti, inoltre, devono essere trattiene presso i servizi, perchè sarebbe assai rischiosa la perdita di alcune capacità professionali molto rilevanti e qualificate. Occorre assicurare, infatti, la necessaria continuità nel funzionamento del sistema, prospettando per il futuro una riforma complessiva che garantisca, in particolare, la tutela della riservatezza dei cittadini nei confronti della gestione dei dati informativi da parte degli organi della sicurezza, specie attraverso i più evoluti strumenti informatici. È necessario, inoltre, assicurare efficaci collegamenti funzionali con i servizi stranieri.

Il senatore RUFFINO condivide le opinioni manifestate dai senatori Gualtieri e Cappuzzo, rilevando altresì che l'incertezza e la confusione determinatesi nei servizi di sicurezza, dovrebbero essere risolte dal Governo, immediatamente, con provvedimenti adeguati. Si dichiara perplesso, infine, sull'opzione, fatta propria in particolare dal relatore Mazzola, a favore del cosiddetto sistema binario.

Il senatore BOFFARDI rileva la mancanza di indirizzi univoci da parte del Governo, che può favorire azioni deviate di settori dei servizi di sicurezza. Occorre, pertanto, una serie di interventi tempestivi ed efficaci sia del Governo che del Parlamento. Si dichiara d'accordo, inoltre, sulla proposta di costituire un comitato ristretto, definendone tempi e modalità di lavoro.

Il sottosegretario MACCANICO precisa che le disfunzioni manifestatesi recentemente nei servizi di sicurezza sono esclusivamente connesse ai noti scandali, considerato che l'indirizzo del Governo è inequivoco nel suo intento di risanamento. Ribadisce, inoltre, l'opportunità di interventi correttivi nella legislazione vigente.

Su proposta dei relatori MAZZOLA e ZAMBERLETTI, infine, le Commissioni riunite convengono di istituire un comitato ristretto, presieduto dal relatore per la 4^a Commissione Zamberletti, nel quale siano rappresentati tutti i Gruppi, che designeranno, entro le ore 21 di oggi, ciascuno un solo componente per entrambe le Commissioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

183^a Seduta

Presidenza del Presidente

ACQUARONE

indi del Vice Presidente

SALVI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE n. 1656, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

Il presidente ACQUARONE avverte che la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio ha deliberato di rimettere alla Commissione stessa l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1656. Fa presente tuttavia che la Sottocommissione si stava orientando ad esprimere un parere complessivamente favorevole, fatta eccezione per le proposte di modifica aventi implicazioni di carattere finanziario. Dopo aver espresso il proprio personale rammarico per tale esito, ritiene necessario rinviare il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 29 agosto 1993, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento, alla 9^a Commissione: favorevole)

Il presidente ACQUARONE, dopo aver illustrato il provvedimento, propone di formulare un parere favorevole.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente ACQUARONE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il proprio parere sugli emendamenti al testo del decreto-legge.

A tale riguardo il sottosegretario MURMURA prospetta l'opportunità, ove si riscontrino problemi di quantificazione degli oneri e di copertura finanziaria per taluni emendamenti, che i proponenti li ritirino riservandosi di presentarli in Assemblea.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4, precisando che essi sono finalizzati ad attribuire al prefetto un ulteriore strumento operativo, che potrebbe essere utilizzato in modo sufficientemente agile, nonchè a sottoporre a verifica i progetti non ancora eseguiti.

Il sottosegretario MURMURA illustra l'emendamento 4.1 nella nuova formulazione, che contiene alcune modifiche del capoverso *6-octies*.

Il relatore CABRAS dichiara di essere favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.3, nonchè all'emendamento 4.4, identico all'emendamento 4.7 da lui stesso presentato.

Si esprime in senso contrario sull'emendamento 4.2, dato che, a suo giudizio, è interesse delle istituzioni porre in condizione le amministrazioni ritornate alla legalità di proseguire la loro azione in modo efficace.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritira gli emendamenti 4.5 e 4.6.

Il sottosegretario MURMURA esprime perplessità sull'emendamento 4.3, in considerazione del fatto che fra le competenze del prefetto non vi è quella di utilizzare il personale in mobilità. Comprende, tuttavia, le motivazioni della proposta e propone di accantonare l'emendamento per un approfondimento.

Quanto agli emendamenti 4.4 e 4.7, suggerisce una nuova formulazione (emendamento 4.4 nuovo testo).

Il presidente SALVI fa presente che la 5^a Commissione ha condizionato il suo parere favorevole sull'articolo 4 alla precisazione che il personale da utilizzare sia posto in condizione di comando.

Il sottosegretario MURMURA osserva che il personale degli enti in situazione di dissesto finanziario viene retribuito dallo Stato per un lungo periodo. Non sembra che, pertanto, questa parte dell'articolo 4 possa presentare problemi di copertura finanziaria. La posizione di comando è, comunque, maggiormente onerosa per gli enti.

L'emendamento 4.4 nuovo testo viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene altresì posto ai voti, e respinto, l'emendamento 4.2, sul quale hanno espresso parere contrario sia il relatore che il rappresentante del Governo.

Quanto all'emendamento 4.1, esso viene accantonato, dopo che il sottosegretario Murmura ha prospettato l'opportunità di un'approvazione anche in assenza del parere della 5^a Commissione e il presidente SALVI, viceversa, ha rilevato l'opportunità di un ritiro della proposta di modifica, con eventuale riserva di presentazione in Assemblea.

Del pari accantonato è poi l'emendamento 4.6, mentre gli emendamenti 4.5 e 4.0.1 sono dichiarati assorbiti.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, quindi, ritira l'emendamento 4.0.2.

Il sottosegretario MURMURA, nell'esprimere la preoccupazione che in alcune situazioni specifiche possano essere rieletti consiglieri implicati nelle vicende che danno origine ai provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, prospetta l'opportunità di prescrivere uno specifico caso di ineleggibilità, almeno per le consultazioni elettorali immediatamente successive alla misura in questione.

Il relatore CABRAS, a tale riguardo, reputa assai arduo introdurre una simile limitazione al diritto di elettorato passivo, almeno per i casi nei quali non sia possibile individuare personalmente i consiglieri direttamente coinvolti nelle vicende di cui si tratta.

Il sottosegretario MURMURA, infine, invita il Presidente della Commissione a rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di inserire tempestivamente la discussione del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il presidente ACQUARONE fornisce assicurazioni in proposito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276)

Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277)

(Esame congiunto e rinvio)

(R 139 B 00, C 01^a, 0006)

Il presidente ACQUARONE comunica che si è appena conclusa una riunione informale tra gli Uffici di Presidenza delle Commissioni affari costituzionali di entrambi i rami del Parlamento, per il coordinamento delle rispettive procedure di esame degli schemi di decreto legislativo in titolo. Nella riunione, tra l'altro, sono state sollevate alcune questioni di ordine giuridico ed è stato stabilito un metodo di lavoro tale da privilegiare, da parte di ciascuna Commissione, l'esame della determinazione dei collegi elettorali afferenti il rispettivo ramo del Parlamento, salve le eventuali osservazioni conseguenti che, caso per caso, possano essere formulate in ordine ai collegi dell'altra Camera.

Il senatore SPECCHIA lamenta che la comunicazione relativa alla convocazione della predetta riunione non sia stata recapitata al rappresentante del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il presidente ACQUARONE assicura che la convocazione è stata tempestivamente diramata ed è pervenuta, in tempo utile, nella casella postale di ciascun senatore interessato.

Prende atto il senatore SPECCHIA.

Il relatore SAPORITO, quindi, rammenta che le nuove leggi elettorali per il Senato e la Camera dei deputati dispongono una delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali, che nella legge n. 276 veniva estesa anche alle circoscrizioni estere, ormai escluse a causa della mancata approvazione della necessaria modifica costituzionale. Dopo aver precisato i termini disposti dalle leggi di delega per la trasmissione degli schemi di decreto e per la formulazione dei pareri parlamentari, rileva che i predetti schemi sono stati inviati dal Governo alle Camere già integrati in esito alle osservazioni delle regioni, ciò che risulta piuttosto discutibile.

Il relatore, quindi, rammenta i principi e i criteri contenuti nelle disposizioni di delega, riservandosi di formulare uno schema di parere anche in base alle indicazioni dei singoli commissari, assicurando un costante coordinamento con l'elaborazione condotta dalla omologa Commissione della Camera dei deputati.

Propone, infine, di riconvocare la Commissione, per l'esame degli schemi legislativi in titolo, per martedì 7 dicembre alle ore 11: in tale

occasione egli riferirà in modo più analitico, anche in rapporto al corrispondente *iter* presso la Camera dei deputati. Si ripromette quindi di presentare, per la fine della prossima settimana, uno schema di parere, perchè sia esaminato nelle sedute da convocare per i giorni 14 e 15 dicembre.

La Commissione accoglie la proposta del relatore.

Il senatore DI STEFANO, quindi, presenta un documento contenente osservazioni e proposte in ordine ai collegi elettorali della regione Abruzzo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi negli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento ai sensi del comma 1, il Prefetto dispone la messa in mobilità del personale, secondo le normative vigenti, nonché l'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione».

4.3

D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «e non eseguiti» inserire le seguenti: «dopo averli sottoposti a verifica di legalità».

4.4

D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «e non eseguiti» inserire le seguenti: «dopo averli sottoposti a verifica di legalità».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «e non eseguiti» inserire le seguenti: «Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria».

4.4 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: «che provvedono» fino alla fine del periodo.

4.2

SPERONI

Al comma 1, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere i seguenti:

«6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-septies. Qualora negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1 non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricasazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del

componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento degli organi disciplinari previsti dai contratti collettivi di comparto, stipulati in applicazione del Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

6-octies. Negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1 e ai quali siano applicabili le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la commissione straordinaria di cui al comma 4, nonché le amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del predetto periodo di scioglimento, sono autorizzate a provvedere, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, alla copertura dei posti vacanti nella pianta organica, esclusivamente al fine di assicurare il funzionamento dei servizi indispensabili, mediante procedure di mobilità e, ove necessario, mediante procedure concorsuali per l'assunzione del personale amministrativo e tecnico occorrente, dando esplicita dimostrazione nella deliberazione della disponibilità di congrue risorse finanziarie. A tal fine le deliberazioni della commissione straordinaria sono adottate previo parere favorevole della Commissione centrale per gli organici prevista dal medesimo articolo 45».

4.1 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«6-quater. Le disposizioni di cui al capoverso 6-ter si applicano per l'intera durata del mandato anche alle amministrazioni comunali e provinciali i cui organi siano stati rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1».

4.5

D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, SALVI

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«6-quinques. Negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento ai sensi del comma 1, o i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento, le Commissioni straordinarie o gli organi eletti sono autorizzate a provvedere, anche in deroga a disposizioni di legge vigenti, alla copertura dei posti resisi vacanti nella pianta organica».

4.6

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è inserito il seguente:

“7-bis. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'andamento delle gestioni straordinarie degli enti disciolti ai sensi del comma 1, illustrando l'attività svolta dalle commissioni straordinarie di cui al comma 4, con particolare riferimento agli interventi posti in essere al fine di assicurare il buon andamento e la funzionalità dei servizi, e segnalando le difficoltà emerse e le forme di collaborazione e partecipazione di cui le commissioni straordinarie si sono avvalse ai fini del risanamento e dello sviluppo delle comunità locali interessate”».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I contratti di opere e servizi che hanno causato lo scioglimento dell'amministrazione comunale o provinciale vengono rescissi».

4.0.2

D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la Grazia e la Giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale (1604)

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

Riferisce il senatore CASTIGLIONE, rammentando da un lato le precedenti proroghe approvate dal Parlamento e sottolineando dall'altro l'importanza oggettiva delle istruttorie formali ancora in corso. Auspica, pertanto, la pronta approvazione del disegno di legge.

In senso pienamente adesivo si esprimono il senatore MASIELLO - giacchè, qualora non fosse approvato il disegno di legge, si correrebbe il rischio di una dispendiosa riassunzione dei processi secondo il nuovo rito - FILETTI - anch'egli favorevole, ma perplesso sulla congruità temporale della proroga - DI LEMBO e COVI.

Dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente RIZ dà notizia del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione e della presentazione di un emendamento da lui sottoscritto, volto a prevedere, attraverso un articolo aggiuntivo, l'immediata entrata in vigore della norma in discussione.

Replica il senatore CASTIGLIONE, recependo con favore il generale consenso sul disegno di legge ed esprimendo avviso favorevole anche all'emendamento testè presentato dal Presidente.

Anche il sottosegretario MAZZUCCONI aderisce, a nome del Governo, all'emendamento.

Con separate votazioni sono quindi approvati l'articolo 1 del provvedimento, l'emendamento 1.0.1, volto ad aggiungere un articolo 2, ed il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02ª, 0017)

Il senatore COVI chiede la reinscrizione all'ordine del giorno delle prossime sedute dei disegni di legge n. 310 (Filetti ed altri. - Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni) e 1031 (Covi. - Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori), il cui esame è sospeso dal 20 luglio 1993.

Aderisce alla richiesta il senatore PREIONI.

Non facendosi osservazioni la richiesta stessa è accolta.

La seduta termina alle ore 9,40.

EMENDAMENTI

Proroga dei termini relativi ai procedimenti in fase di istruzione formale (1604)

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.0.1

Riz

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

86^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

indi del Vice Presidente

CAPPUZZO

*La seduta inizia alle ore 16.***IN SEDE REFERENTE**

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993

LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838)

- voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di discussione generale interviene il senatore ZAMBERLETTI, il quale, premesso di essere favorevole al riconoscimento dell'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo, esprime tuttavia una ferma contrarietà alla soluzione prospettata dal disegno di legge n. 1532 circa le possibilità di impiego degli obiettori. In particolare, egli critica l'utilizzazione di questi ultimi al di fuori delle organizzazioni dello Stato: la scelta appare mossa da ipocrisia poichè, diffidando della serietà del servizio sostitutivo gestito da privati e privo di reali controlli, si aumenta il periodo di ferma degli obiettori rispetto ai militari di leva come fattore di deterrenza all'obiezione stessa.

Il provvedimento dovrebbe rappresentare invece una storica occasione per realizzare nel nostro Paese una moderna e stabile organizzazione di protezione civile, garantendo eguaglianza di trattamento a tutti i cittadini e soddisfacendo esigenze primarie dello Stato. Egli ricorda come in occasione delle calamità naturali che hanno colpito il Paese si è fatto anche ricorso ai militari di leva, in quanto il Corpo dei vigili del fuoco, pur essendo uno dei più efficienti e meglio organizzati del mondo, ha purtroppo carenze di personale che non si riscontrano in altri Paesi che hanno una più solida tradizione in questo campo. In futuro l'impiego dei militari in servizi di protezione civile sarà pregiudicato da una costante riduzione dei contingenti di leva, mentre resta ferma l'esigenza dello Stato di affiancare ai professionisti del Corpo dei vigili del fuoco un consistente nucleo di volontari ben organizzati. Pertanto, se da una parte occorre rispettare i principi della Costituzione intesi a riconoscere l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, dall'altro lo Stato ha un preciso dovere di impiegare gli obiettori per pubbliche finalità.

Occorre pertanto creare un servizio civile dello Stato al servizio del Paese impiegando gli obiettori, per periodi di tempo analoghi a quelli del servizio di leva, in un'organizzazione civile, non armata, con una capillare ed efficiente struttura distribuita su tutto il territorio nazionale. Peraltro ciò consentirebbe di avere una adeguata forza di intervento da impiegare non solo a livello nazionale, ma anche all'estero, per lo svolgimento di compiti civili, umanitari e di solidarietà.

Le ragioni che sino ad oggi hanno impedito l'affermazione di un tale principio risiedono nel fatto che le associazioni di volontariato hanno finora largamente beneficiato dell'apporto degli obiettori di coscienza, impiegandoli spesso in compiti per lo meno impropri. La legge sull'obiezione di coscienza, i cui oneri vengono quantificati in circa quattrocento miliardi, finisce cioè per finanziare surrettiziamente l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato. Se il legislatore intende finanziare queste attività, che a suo giudizio hanno un notevole valore sociale ed umanitario, è bene che lo faccia attraverso provvedimenti speciali, senza strumentalizzare l'impiego degli obiettori di coscienza.

In alternativa alla proposta di impiegare gli obiettori in un servizio civile nazionale si potrebbe pensare di riconoscere all'obiettore una condizione di esonero totale che da una parte eliminerebbe ogni possibile lottizzazione e dall'altra consentirebbe di impiegare i fondi della Difesa, e più in generale dello Stato, per il rafforzamento della difesa nazionale, civile e militare.

Prende quindi la parola il senatore DE MATTEO il quale, lamentata l'assenza del Governo, che impedisce di verificarne i reali intendimenti rispetto all'approvazione del provvedimento, sottolinea come occorra sgombrare il terreno da una serie di luoghi comuni intesi a non riconoscere l'obiezione di coscienza come valore fondamentale rispetto allo sviluppo democratico del Paese. Non si tiene conto in particolare che gli obiettori vengono impiegati in settori di marginalità sociale dove spesso lo Stato è assente, come nel caso dell'assistenza agli handicappa-

ti, agli anziani e ai poveri. Nè si considera che chi opta per il servizio sostitutivo non è mosso dalla volontà di evitare i disagi del servizio militare, in quanto si sottopone ad un periodo di ferma di ben tre mesi superiore alla leva.

Con riferimento alle considerazioni svolte dal senatore Zamberletti, l'oratore osserva come possano essere assai diversi i modi per servire e difendere la Patria e che l'impiego in organizzazioni civili dello Stato, anche se di protezione civile, deve essere solo una delle molteplici occasioni offerte al giovane dalla legge.

Nel respingere le pretestuose accuse contro l'associazionismo ed il volontariato, il senatore De Matteo rappresenta questo fenomeno come una realtà complessa, ricca di valori e di impegno sociale. Le associazioni selezionano i giovani in relazione ai convincimenti più sentiti di questi ultimi e, lungi dallo sfruttarli, li impiegano per la realizzazione di un comune e maturo sentire civico e sociale.

Auspica infine che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati possa essere definitivamente e rapidamente approvato, dando un segnale positivo e di speranza ai giovani, all'opinione pubblica e alle associazioni che da tanto tempo attendono una legge che ha avuto un iter lungo e travagliato.

Interviene il senatore LORETO, il quale rileva nell'atteggiamento del Governo (che ha preannunciato alla stampa alcuni emendamenti dei quali il Parlamento non è a conoscenza) un tentativo volto a compromettere l'esito finale della legge, che invece deve essere approvata al più presto e senza modifiche. In tal senso appaiono legittime le iniziative assunte dai soggetti interessati per sollecitare l'approvazione definitiva del provvedimento. In effetti, quest'ultimo, pur suscitando alcune perplessità che potrebbero essere rimosse nella prossima legislatura, rappresenta tuttavia un soddisfacente punto di equilibrio.

Se da un lato infatti il provvedimento appare criticabile in alcuni suoi aspetti (il periodo di permanenza in servizio dell'obiettore di coscienza, l'esiguo stanziamento finanziario, l'assegnazione al Dicastero della difesa della gestione del periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema, la soppressione delle norme sullo *status* giuridico ed economico dell'obiettore), dall'altro esso contiene indubbi aspetti positivi.

Anzitutto l'obiezione di coscienza viene riconosciuta come inalienabile diritto soggettivo, sottoposto all'unica condizione di non versare in alcune situazioni di natura ostativa. Inoltre la gestione del servizio sostitutivo viene affidata al Dipartimento degli affari sociali e sottratta, almeno a regime, alla competenza del Ministero della difesa. Si consente poi all'obiettore di partecipare utilmente a missioni umanitarie e di pace all'estero. Infine, si dà una risposta positiva ad una nuova domanda di sicurezza che proviene dalla società civile, secondo un concetto molto più articolato che tiene conto dell'insorgere di nuovi fattori di rischio economici, ambientali e sociali. Appare apprezzabile in questo senso che per la prima volta in una legge dello Stato venga introdotto il concetto di nonviolenza.

Per quanto riguarda l'impiego degli obiettori, il senatore Loreto fa presente come ad esso siano interessate non solo le associazioni di

natura privata, ma anche moltissimi enti locali, come si evince dalle numerosissime richieste di approvazione della legge che sono pervenute da parte di Comuni. Il servizio civile non deve certo colmare lacune organizzative e di personale, ma deve costituire una cerniera tra le istituzioni e la realtà sociale attraverso l'impegno dei giovani in attività di sicuro interesse civile.

Diversi sono a suo avviso i luoghi comuni che debbono essere rimossi a proposito dell'obiezione di coscienza.

Anzitutto, lo stesso rigore di accertamento invocato nei confronti degli obiettori che vengono accusati di volersi surrettiziamente sottrarre al servizio militare dovrebbe essere rivolto nei confronti di tutti quei giovani coscritti che, chiamati alla leva, riescono ad ottenere in qualche modo l'esonero dal servizio.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'impiego degli obiettori, occorre ricordare che il Ministero della difesa ha avuto a disposizione i poteri per effettuare ogni controllo e verifica.

È da respingere poi la critica rivolta alla regionalizzazione del servizio civile, in quanto se quest'ultimo deve essere efficiente e qualificato deve essere svolto da persone che conoscono la realtà sociale del territorio in cui operano.

Le richieste di svolgere concreti accertamenti sul convincimento del giovane obiettore è stata finalmente respinta dopo cinque sentenze della Corte Costituzionale che hanno inteso riconoscere l'obiezione di coscienza come diritto insindacabile, salvo l'esistenza di condizioni ostative di carattere soggettivo.

È altresì da respingere il tentativo di correlare l'approvazione della nuova legge sull'obiezione di coscienza con quella del Nuovo modello di difesa. L'affermazione di un diritto soggettivo non può essere certo collegata ad altri atti legislativi nè si può dimenticare che parti del Nuovo modello di difesa sono state approvate in anticipo rispetto alla riforma complessiva dello strumento militare.

Il senatore BOSO desidera preliminarmente dichiarare che riserva particolare stima al mondo del volontariato, cui egli stesso ha avuto modo di fare parte per lungo tempo.

Ciò premesso, va tuttavia denunciato con forza il fenomeno al quale si assiste da quando è stata messa in cantiere la legge per l'obiezione di coscienza, consistente nel proliferare sospetto di associazioni istituite con l'unico scopo di ottenere finanziamenti dallo Stato e di offrire ad alcuni giovani la possibilità di compiere un servizio, alternativo a quello militare, di tutto comodo e non lontano dalla famiglia.

Occorre pertanto, ad avviso del senatore Boso, denunciare lo scopo meramente elettorale che sta alla base del provvedimento in discussione e porre fine ad una mistificazione che vorrebbe identificare due realtà, quella del volontariato e l'altra dell'obiezione di coscienza, che vanno invece rigorosamente distinte, avendo assai poco in comune tra di loro.

Nel prendere a sua volta la parola, il senatore MIGONE desidera in primo luogo rivolgersi al senatore Zamberletti per osservare che

l'intervento da lui svolto potrebbe essere definito, con qualche sorpresa per un erede del Partito popolare, massimalista e statalista, poichè ha manifestato un totale rifiuto per soluzioni che ricorrano all'associazionismo privato.

A suo avviso, invece, al cospetto dello stentato cammino che la collettività compie per ritrovare le motivazioni profonde della identità nazionale e dinanzi alla grettezza dell'individualismo crescente in seno a tanti settori della nostra società, occorre riconoscere la necessità di reagire, rompendo vecchi schemi ed abbandonando modelli che privilegiano la presenza dello Stato, per aprirsi al contributo e alle sollecitazioni delle più diverse formazioni sociali.

Va poi considerato, prosegue il senatore Migone, che non si sta discutendo, a proposito della obiezione di coscienza, della creazione *ex novo* di un istituto giuridico, ma piuttosto del riconoscimento normativo di una consolidata prassi amministrativa e di una altrettanto solida giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

Si tratta insomma di trovare il modello migliore per dare concreti spazi di attuazione all'esercizio di un diritto soggettivo, concedendo fiducia alle capacità dell'associazionismo e accrescendo l'impegno per dare, a livello di regolamentazione e di attuazione, piena efficacia a quanto stabilito dalla legge.

Il senatore Migone conclude il suo intervento dichiarando di essere assolutamente convinto che le argomentazioni svolte dal senatore Zamberletti siano motivate sulla base di profondi e maturi convincimenti e non certamente dall'intento di impedire l'approvazione di una legge il cui *iter* in questa e nella precedente legislatura è stato particolarmente difficile e tormentato; se così non fosse, assai diverse sarebbero le valutazioni della sua parte politica in ordine all'atteggiamento da adottare per il prosieguo dell'esame del disegno di legge.

Prende poi nuovamente la parola il senatore ZAMBERLETTI, per richiamare l'attenzione della Commissione sulla incoerenza del provvedimento in esame laddove, con lo stabilire che il servizio civile debba durare tre mesi di più del servizio militare, si finisce per operare una assurda discriminazione tra coloro che, dichiarandosi obiettori e venendo assegnati al Corpo dei vigili del fuoco, compirebbero un servizio di quindici mesi e coloro che, adempiendo agli obblighi di leva nel Corpo dei vigili del fuoco, svolgerebbero invece un servizio di soli dodici mesi.

Prende poi la parola il senatore CAPPUZZO, che desidera precisare di non aver mai inteso negare la validità del principio della obiezione di coscienza, ma di avere al tempo stesso sempre voluto denunciare quella sorta di fondamentalismo che sembra serpeggiare nel Paese e che si manifesta anche nelle continue pressioni alle quali lui stesso viene sottoposto per ottenere, senza approfondimenti e senza discussione, l'approvazione del provvedimento sull'obiezione di coscienza nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento: tale modo di procedere, a suo avviso, è inconcepibile e inammissibile, poichè egli ritiene che il disegno di legge, così come è, necessiti di

modifiche e di perfezionamenti, anche sotto il profilo della tecnica legislativa.

Il presidente BONO PARRINO rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

124^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RAVASIO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Malvestio.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE DELIBERANTE

CALVI – Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri – Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri – Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)

(Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 851 ed assorbimento dei disegni di legge nn. 329 e 532)

Si riprende la discussione congiunta sospesa nella seduta del 24 novembre scorso.

Il presidente RAVASIO, ricordato che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate, dichiara che si può passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti, che i proponenti rinunciano ad illustrare, sul disegno di legge n. 851, assunto come testo base.

In sede di articolo 1, vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore (con il parere favorevole del rappresentante del Governo), 1.3 del Governo (con il parere favorevole del relatore); posto ai voti, risulta poi respinto l'emendamento 1.8 del Governo, sul quale il relatore ha espresso parere contrario. Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti

1.4 e 1.5 del relatore (con il parere favorevole del Governo), 1.6 del Governo (con il parere favorevole del relatore) e 1.7 del relatore (con il parere favorevole del rappresentante del Governo).

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 1 nel testo così emendato.

In sede di articolo 2, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 2.1 del Governo (con il parere favorevole del relatore), 2.2 e 2.3 del relatore (con il parere favorevole del rappresentante del Governo).

È poi posto ai voti ed approvato l'articolo 2, nel testo così emendato.

In sede di articolo 3, sono posti separatamente ai voti ed approvati gli emendamenti 3.1 e 3.2 del relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario sull'emendamento 3.3 del Governo, i senatori BRINA e RUFFINO chiedono al rappresentante del Governo stesso un ripensamento su tale proposta emendativa, che potrebbe creare conflitti tra le associazioni designanti i rappresentanti dei profughi.

Il sottosegretario MALVESTIO, dopo aver ricordato che l'emendamento era volto a riequilibrare la rappresentatività numerica degli aventi diritto al voto, si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.3 è quindi posto ai voti e respinto.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l'emendamento 3.6 del relatore, con il parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 3.7 è posto ai voti e respinto, dopo che il relatore ha espresso parere contrario ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli altri emendamenti all'articolo 3 (3.5, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12), nonché l'articolo 3 nel testo così emendato.

Il senatore BRINA, intervenendo per dichiarazione di voto finale, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento, che va incontro ad istanze rimaste insoddisfatte per lungo tempo. Non può quindi tacersi che il notevole ritardo con cui il legislatore è intervenuto determinerà numerosi problemi nella fase attuativa, in particolare nell'erogazione dei fondi.

Il senatore PAINI annuncia anch'egli il voto favorevole del proprio Gruppo su un provvedimento apprezzabile che purtroppo interviene con notevole ritardo.

Il senatore RUFFINO, annunciando il voto favorevole, esprime soddisfazione per l'approvazione del provvedimento da parte del Senato, che costituisce un primo passo significativo verso le legittime aspettative dei cittadini italiani che hanno subito perdite patrimoniali all'estero. Auspica che i problemi di tali cittadini possano quanto prima essere affrontati e risolti in modo più compiuto.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge n. 851 nel suo complesso, nel testo modificato, intendendosi conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 329 e 532.

La Commissione autorizza infine il Presidente a recare al testo approvato le modifiche di coordinamento formale che dovessero rivelarsi necessarie.

La seduta termina alle ore 16,10.

CALVI. – Nuove norme in materia di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (329)

RUFFINO ed altri. – Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero (532)

RUFFINO ed altri. – Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851)

(testo del disegno di legge n. 851, approvato, con modificazioni, in sede referente, nella seduta del 16 giugno 1993, assunto come testo base in sede deliberante)

Art. 1.

(Norme di interpretazione autentica)

1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Pertanto il Ministero del tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attività di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sugli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito. Ove gli interessati non siano in grado di produrre alcuna documentazione, detto indennizzo verrà liquidato, a richiesta degli stessi, nella misura del 35 per cento del valore attribuito al complesso dei beni materiali dell'azienda.

2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le società le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verrà determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.

3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non

possano produrre gli atti dimostrativi della proprietà, per mancata corrispondenza da parte delle autorità dello Stato nel cui territorio le proprietà stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza, dichiarazione resa al pretore o ad un notaio, dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facoltà è concessa ai cittadini e ditte italiani, già titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti, dato il tempo trascorso. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non è richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile.

4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.

5. Il concorso statale dell'8 per cento, per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attività produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge, nonchè delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.

6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione della autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.

7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norme procedurali e di attuazione)

1. Le riliquidazioni degli indennizzi già concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5

aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima già effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.

3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.

4. Limitatamente alle perdite avvenute precedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 135 del 1985 sono riaperti i termini per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere gli indennizzi ed ogni altro beneficio previsto dalla detta legge, nonchè dalle altre precedenti in materia.

5. Le domande potranno essere presentate entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia dal soggetto direttamente danneggiato che da uno solo degli aventi causa, a qualsiasi titolo; gli indennizzi già liquidati debbono considerarsi acconti e vanno quindi detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla presente legge.

6. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonchè delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarità del diritto all'indennizzo.

7. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:

a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonchè ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;

b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, nonchè a quelle, del pari eseguite o meno, degli indennizzi relativi ai beni perduti nel territorio annesso all'Italia con regio decreto-legge 3 maggio 1941, n. 291, convertito dalla legge 27 aprile 1943, n. 385, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.

8. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia è concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:

a) reimpiego degli indennizzi;

b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;

- c) data del verificarsi delle perdite;
- d) gravi infermità o menomazioni;
- e) priorità inversa rispetto all'entità dell'indennizzo.

2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro”.

9. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.

10. Trascorso il termine di cui al comma 9, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinerà l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.

11. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.

12. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:

- a) il numero delle istanze liquidate;
- b) l'importo complessivo erogato;
- c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
- d) le iniziative assunte o da assumere perchè la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il più breve termine possibile.

Art. 3.

(Commissioni interministeriali)

1. Le commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e la commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, sono soppresse.

2. Le competenze della commissione interministeriale amministrativa di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, e della commissione interministeriale di cui agli articoli 5 e 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nei territori ceduti alla Jugoslavia e nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, costituita da:

- a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;

- b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato, con funzione di vicepresidente;
- c) un magistrato della Corte dei conti;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
- f) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;
- g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;
- i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l) sei rappresentanti dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative.

3. Le competenze delle commissioni interministeriali amministrative di cui alle lettere a), b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 10 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, soppresse ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono attribuite ad una commissione interministeriale amministrativa per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite nelle ex Colonie, in Albania, in Tunisia, in Libia, in Etiopia ed in Paesi vari composta da:

- a) un magistrato di Cassazione con funzione di presidente di sezione di Cassazione o equiparato, in servizio o a riposo, che la presiede;
- b) un consigliere di Cassazione o del Consiglio di Stato con funzioni di vicepresidente;
- c) un magistrato della Corte dei conti;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero del tesoro-Direzione generale del tesoro;
- f) un rappresentante del Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato;
- g) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
- h) un rappresentante della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze;
- i) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- l) un rappresentante per ciascuna delle seguenti categorie dei profughi, nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle associazioni più rappresentative:
 - 1) dalle ex Colonie;
 - 2) dall'Albania;
 - 3) dalla Tunisia;
 - 4) dalla Libia;
 - 5) dall'Etiopia;
 - 6) da Paesi vari.

4. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominate dal Ministero del tesoro e durano in carica due anni.

5. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente.

6. Alle adunanze delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto.

7. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno dieci componenti, compreso il presidente o il vicepresidente.

8. A parità di voti prevale quello del presidente.

9. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.

10. Le commissioni deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze.

11. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali di cui al comma 10.

12. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai membri delle commissioni.

13. Gli oneri di funzionamento connessi alle commissioni di cui al presente articolo non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993.

EMENDAMENTI**(Riferiti al disegno di legge n. 851)****Art. 1.**

Al comma 1, all'inizio del secondo periodo, sopprimere la parola: «Pertanto».

1.1

LEONARDI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «sugli», con le altre: «sulla base delle risultanze degli».

1.2

LEONARDI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potrà, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda».

1.3

IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «I soggetti di cui al primo comma» fino alla fine del comma.

1.8

IL GOVERNO

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «utile a dimostrare detta appartenenza, dichiarazione», con le altre: «utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere».

1.4

LEONARDI

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, dato il tempo trascorso».

1.5

LEONARDI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato».

1.6

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire le parole: «Il concorso statale dell'8 per cento, per quindici anni sugli interessi da pagarsi per mutui», con le seguenti: «Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni».

1.7

LEONARDI

Art. 2.

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.1

IL GOVERNO

Al comma 11, sostituire le parole: «alla liquidazione frazionata delle istanze ove solo parte», con le altre: «alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da più soggetti ove solo alcuni».

2.2

LEONARDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, così come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, è abrogato».

2.3

LEONARDI

Art. 3.

Ai commi 2 e 3, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) un rappresentante del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze».

3.1

LEONARDI

Al comma 2, lettera l), sostituire la parola: «profughi», con l'altra: «danneggiati».

3.2

LEONARDI

Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «rappresentative», aggiungere le altre: «, di cui tre con diritto di voto».

3.3

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera l), sostituire la parola: «profughi», con l'altra: «danneggiati».

3.6

LEONARDI

Al comma 3, lettera l), sostituire la parola: «rappresentative», aggiungere le altre: «di cui tre con diritto di voto».

3.7

IL GOVERNO

Al comma 3, ovunque ricorra, sostituire le parole: «Paesi vari», con le altre: «altri Paesi».

3.5

LEONARDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo, con funzioni di segretario».

3.4

IL GOVERNO

Al comma 3, lettera l), sostituire i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

- «1) nelle ex colonie;*
- 2) in Albania;*
- 3) in Tunisia;*
- 4) in Libia;*
- 5) in Etiopia;*
- 6) in altri Paesi».*

3.8

LEONARDI

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«m) un funzionario del Ministero del tesoro di livello non inferiore all'ottavo con funzione di segretario».

3.9

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono nominare nel loro ambito una o più sottocommissioni, composte da cinque membri, di cui due rappresentanti dei danneggiati».

3.10

LEONARDI

Sostituire i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con i seguenti:

«4. I componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3 sono nominati dal Ministro del tesoro e durano in carica 2 anni. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Alle adunanze delle commissioni partecipa un esperto di estimo senza diritto di voto. Per la validità delle adunanze delle commissioni è necessario l'intervento di almeno 10 componenti, compreso il presidente o il vice presidente. A parità di voti prevale quello del presidente. I relatori sono nominati dal presidente, a turno fra i componenti.

5. Le commissioni di cui ai commi 2 e 3 deliberano anche in via di equità e le loro deliberazioni hanno carattere vincolante; esse sono tenute a ratificare i verbali contenenti le deliberazioni adottate entro il mese dalla data delle adunanze. Le deliberazioni delle commissioni sono comunicate agli interessati da parte dei competenti uffici del Ministero del tesoro entro tre mesi dall'approvazione dei verbali.

6. Il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a stabilire l'emolumento spettante ai componenti delle commissioni di cui ai commi 2 e 3».

3.11

LEONARDI

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 non dovranno superare gli analoghi importi all'uopo previsti nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993».

3.12

LEONARDI

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

138^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

ALBERICI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Maccanico.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 07^a, 0022)

Il presidente ALBERICI informa che, contrariamente a quanto deciso ieri dall'Ufficio di Presidenza, nella prossima settimana la Commissione non potrà riunirsi. Propone quindi di convocare la Commissione mercoledì 15 dicembre alle ore 16, giovedì 16 dicembre alle ore 16 e venerdì 17 dicembre alle ore 9 con all'ordine del giorno tutti i disegni di legge indicati dall'Ufficio di Presidenza.

Propone inoltre di stabilire a lunedì 13 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato elaborato dal relatore De Rosa in materia di reclutamento dei professori universitari.

La Commissione conviene.

IN SEDE DELIBERANTE

Interventi in favore del cinema (1560), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa
(Discussione e rinvio)

Riferiscono alla Commissione il senatore Nocchi e la senatrice Minucci Daria.

Il corelatore NOCCHI per primo osserva che il disegno di legge in titolo regola ogni aspetto dell'attività cinematografica e quindi si imporrebbe una analisi approfondita, anche per superare alcuni limiti di impostazione insiti nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamen-

to. Considerata peraltro la grave crisi che sta attraversando la produzione cinematografica italiana e la situazione politica generale, invita la Commissione a valutare l'ipotesi di approvare celermente e senza emendamenti il disegno di legge in titolo, pur nella consapevolezza che alcuni aspetti della normativa dovranno essere successivamente modificati. Del resto il disegno di legge è il frutto di un lungo *iter* parlamentare iniziato nella X legislatura e accompagnato da un appassionato dibattito nel mondo del cinema e della cultura in generale. Nella scorsa legislatura non fu possibile approvare la legge a causa della opposizione di alcuni Gruppi parlamentari, occorre ora non perdere l'occasione per approvare finalmente la prima legge di settore.

Il corelatore Nocchi svolge quindi alcune considerazioni sulla rilevanza che negli ultimi decenni ha assunto la produzione cinematografica dal punto di vista commerciale, tanto che la materia è stata oggetto di una specifica trattativa nell'ambito del GATT. Infatti gli Stati Uniti hanno un grandissimo interesse ad evitare qualunque politica protezionistica da parte dell'Europa, considerato che l'esportazione del prodotto cinematografico rappresenta la seconda voce nella bilancia commerciale di quel Paese. A questo proposito informa che l'Ambasciata americana gli ha inviato un telegramma nel quale si manifesta preoccupazione per la norma contenuta nel disegno di legge in titolo, volta ad impedire la trasmissione televisiva e la riproduzione in videocassetta del prodotto cinematografico per alcuni mesi dalla sua uscita nel circuito delle sale cinematografiche (la cosiddetta «finestra»). Si sostiene infatti che tale disposizione incrementerà il fenomeno della «pirateria», che costa agli Stati Uniti una perdita di 240 milioni di dollari di mancati ricavi per la produzione cinematografica. Medesima preoccupazione è espressa per le agevolazioni fiscali concesse alla produzione nazionale che, secondo i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, configurano una discriminazione per la produzione straniera e violano l'articolo 3 del GATT.

In effetti dagli anni Ottanta è prevalsa una concezione mercantile del prodotto cinematografico rispetto a quella artistica tipica della cultura europea. A questo proposito, recentemente si è registrata una svolta nell'atteggiamento dell'Europa, con prese di posizione formali da parte di autorevoli capi di Stato, circa l'esigenza di sottrarre il prodotto cinematografico alle rigide logiche del mercato. È auspicabile quindi che anche la Comunità europea possa assumere un impegno in tal senso. Al fine di garantire la competitività del prodotto europeo rispetto a quello statunitense occorre mutuare i sistemi che hanno permesso a quest'ultimo di dominare il mercato, attraverso il sostegno dello Stato alla produzione e adeguate iniziative di orientamento del pubblico.

Il corelatore prosegue sostenendo che in Italia sussiste una crisi che investe anche il livello culturale della produzione cinematografica e che in buona parte dipende dalla concorrenza del mezzo televisivo, suggellata dalla legge Mammi, che auspica possa essere modificata anche sotto questo profilo.

Si sofferma infine brevemente su alcune questioni specifiche. La salvaguardia della produzione nazionale prevista nell'articolo 2 è quanto mai opportuna e adeguata finalmente la normativa italiana a quella di altri Paesi europei, come la Gran Bretagna, il cui liberismo in

campo economico non è certo in discussione. La soluzione proposta dall'altro ramo del Parlamento per la censura desta perplessità e dovrà essere rivista nella prossima legislatura. Infine l'entità delle risorse attribuite al settore cinema, pari al 25 per cento del Fondo unico per lo spettacolo, non mancherà di generare polemiche e imporrà interventi perequativi per gli altri settori dello spettacolo.

La corelatrice Daria MINUCCI, dopo aver ricordato che il testo trasmesso dalla Camera dei deputati trae origine da quello approvato dallo stesso ramo del Parlamento nella precedente legislatura, segnala l'esigenza di risolvere il problema del vertice istituzionale preposto al settore, apertosi in conseguenza del referendum che ha soppresso il Ministero del turismo e dello spettacolo. Dopo aver menzionato i principali nodi problematici affrontati dal disegno di legge - fra cui la definizione di una politica mirata di sostegno al settore da parte dello Stato, gli agganci alla normativa comunitaria, l'uso delle opere filmiche da parte delle emittenti televisive in codice e in chiaro e nel mercato delle videocassette - passa ad un esame analitico degli articoli. Il Capo I indica le finalità generali e reca le definizioni di film, film di produzione nazionale, film di interesse culturale nazionale ed altri elementi essenziali. L'articolo 4 precisa i compiti dell'autorità governativa competente in materia di turismo e spettacolo, tuttora da identificare in termini definitivi. L'articolo 5 ridefinisce i rapporti tra lo Stato e le regioni, mentre gli articoli 7 ed 8 danno vita alla Commissione nazionale per la cinematografia, organo di consulenza dell'autorità governativa articolato in varie sottocommissioni. L'articolo 9 destina al cinema la quota fissa del 25 per cento del Fondo unico per lo spettacolo. Tali risorse sono destinate fra l'altro al Fondo per il credito agevolato sugli investimenti (Capo II, articolo 10), al Fondo di garanzia per la produzione, distribuzione e esportazione dei film di interesse culturale nazionale (articolo 11) e al Fondo di incentivazione per lo spettacolo cinematografico, parte del quale è riservata alla Biennale di Venezia. Il Capo III riguarda gli interventi dello Stato a favore dell'industria cinematografica. L'articolo 16, fra l'altro, prevede mutui agevolati a film di interesse culturale nazionale realizzati da imprese cooperative italiane; l'articolo 17 reca interventi a favore della distribuzione e dell'esportazione; l'articolo 18 riguarda il sostegno alle industrie tecniche e l'articolo 19 quello per l'esercizio. Gli articoli 20 e 21 sono destinati ai cosiddetti premi di qualità, miranti a far emergere le individualità che i meccanismi del mercato potrebbero altrimenti soffocare. Il Capo IV è dedicato alla riforma del Centro sperimentale per la cinematografia e alla Cineteca nazionale, configurata come dipartimento del primo. Il Capo V, concernente la tutela dell'opera cinematografica, prevede l'istituzione del Pubblico registro per la cinematografia, al quale devono obbligatoriamente affluire le copie di tutti i film prodotti o importati in Italia e introduce un meccanismo di tutela economica del diritto di autore. L'articolo 25, poi, reca un complesso di agevolazioni fiscali e l'articolo 26 prevede le cosiddette «finestre», cioè l'intervallo di tempo obbligatorio che deve intercorrere fra la prima uscita del film nelle sale di uno degli Stati membri della Comunità europea e, rispettivamente, la programmazione televisiva in

chiaro e in codice e l'utilizzazione nel mercato delle videocassette. L'articolo 27 ha lo scopo di evitare le eccessive concentrazioni della distribuzione cinematografica e l'articolo 29 modifica le norme in materia di revisione dei film. Nel complesso, tale articolo rappresenta un inizio di soluzione nei confronti del grande tema della tutela dei minori. In conclusione, segnala a sua volta l'urgenza dell'entrata in vigore della legge, che rappresenta una moderna risposta alle vivissime attese delle categorie interessate. Non si può peraltro negare - conclude - che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati lasci irrisolti alcuni problemi, susciti perplessità per talune apparenti contraddizioni e richiederebbe qualche precisazione, con particolare riferimento ai tempi e alle procedure degli strumenti amministrativi per la sua attuazione.

Il presidente ALBERICI, nel rinviare il seguito della discussione per l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di fissare a venerdì 10 dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti; indi, su richiesta del senatore MANZINI a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, la Commissione conviene di fissare tale termine a lunedì 13 dicembre.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il presidente ALBERICI avverte che il relatore De Rosa ha predisposto il testo unificato dei disegni di legge in titolo, che è stato già distribuito ai membri della Commissione.

Al senatore PAIRE, il quale chiede una breve proroga del termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al testo in questione, il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha più volte discusso la questione in varie sedi ed ha già deliberato di fissare tale termine a lunedì 13 dicembre.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE

(29 novembre 1993)

Norme sul reclutamento dei professori universitari di ruolo nelle università

Art. 1.

(Concorsi a posti di professore universitario di ruolo)

1. I concorsi a posti di professore universitario di ruolo si articolano in due fasi, la prima intesa alla formazione di una lista nazionale di idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo, rispettivamente di I e di II fascia; la seconda, da espletarsi presso le singole facoltà, per il conferimento di specifico posto di professore universitario di ruolo di I o di II fascia, al superamento della quale si consegue la nomina a professore universitario di ruolo rispettivamente di I o di II fascia.

2. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo ha la validità di tre anni a decorrere dal conseguimento. L'idoneo che non venga chiamato da una facoltà a coprire un posto di professore universitario di ruolo, ai sensi dell'articolo 6, decade dalla qualifica e può ripresentarsi alla successiva tornata di concorso.

Art. 2.

(Bandi per la fase nazionale del concorso)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica bandisce, entro il 31 dicembre di ogni anno, la fase nazionale del concorso, per l'idoneità a posti di professore universitario di I fascia o a

posti di professore universitario di II fascia. I concorsi sono banditi ad anni alterni per ciascuna fascia.

2. Le facoltà debbono destinare, per i fini di cui al precedente comma, ai singoli settori disciplinari i posti di ruolo di I e II fascia comunque vacanti, e che non abbiano inteso utilizzare per trasferimento entro il 1° novembre di ogni anno.

3. Il bando di concorso, da pubblicarsi tra il 1° e il 31 dicembre nella *Gazzetta Ufficiale*, indica per ciascun settore disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il numero massimo di idoneità che possono essere conferite, determinato secondo le modalità di cui al precedente comma, nonché agli articoli 3, comma 6, e 4, comma 6.

4. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato nel bando in almeno due mesi. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o di altro Stato membro della Comunità europea, nonché i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani. Nessuno può presentarsi contemporaneamente alla fase del concorso per l'idoneità a posti di professore universitario di I e a quella per l'idoneità a posti di II fascia.

Art. 3.

(Commissioni nazionali per l'idoneità a posti di professore ordinario)

1. Per il conferimento dell'idoneità a posti di professore ordinario sono costituite per ciascun settore disciplinare, mediante elezione, commissioni nazionali, composte da cinque professori ordinari.

2. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, della medesima fascia, di discipline ricomprese nei raggruppamenti concorsuali per i quali è bandito il concorso. Ai professori straordinari spetta il solo elettorato attivo. Ciascun elettore può indicare una sola preferenza. Sono nominati componenti della commissione i primi cinque nella graduatoria elettorale. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, a parità di ruolo, prevale il più anziano di età. Il professore più anziano nel ruolo assume le funzioni di presidente e quello meno anziano nel ruolo le funzioni di segretario. Le commissioni giudicatrici operano nella sede universitaria indicata nella *Gazzetta Ufficiale* in cui è pubblicata la composizione delle commissioni stesse; sono convocate dal presidente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina e concludono i loro lavori entro centottanta giorni dalla data della loro prima convocazione.

3. Nel termine indicato al comma precedente la commissione conclude i lavori depositando una relazione di maggioranza e, ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati, una di minoranza. Qualora la commissione non concluda i lavori entro il termine, i suoi componenti decadono e sono immediatamente sostituiti da coloro che li seguono nella graduatoria elettorale. Qualora la graduatoria sia esaurita o non consenta la completa sostituzione dei commissari, si ricorre, per l'integrazione della commissione, agli eletti del settore affine, indicato dal Consiglio universitario nazionale (CUN). Coloro che

sono risultati assenti, senza giustificato motivo, per due volte alle riunioni della commissione decadono e sono sostituiti. In ogni caso la sostituzione dei componenti della commissione, da qualunque causa determinata, avviene mediante le modalità indicate nel presente comma.

4. Le commissioni formulano i criteri di massima alla stregua dei quali procedere alla omogenea valutazione dei titoli scientifici. Tali criteri devono essere depositati in busta chiusa, controfirmata da tutti i componenti o dalla maggioranza degli stessi e consegnata al responsabile amministrativo della sede ove si svolge il concorso prima dell'esame dei titoli dei singoli candidati.

5. Il giudizio verte sulla produzione scientifica e sul *curriculum* del candidato. A tal fine ciascun candidato allega alla domanda di partecipazione al concorso l'elenco dei lavori sui quali intende essere giudicato, almeno un terzo dei quali risalente all'ultimo quinquennio, e la documentazione della sua attività didattica e di ricerca. La valutazione dei singoli candidati deve articolarsi con una analitica e motivata esposizione degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici e della rilevanza degli altri titoli posseduti, suffragata da oggettivi riscontri. Per i lavori in collaborazione e per quant'altro non espressamente previsto dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni precedenti in quanto compatibili.

6. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di idonei che le facoltà potranno chiamare nei tre anni successivi, secondo le procedure della successiva fase del concorso di cui all'articolo 5. Il numero degli idonei indicati dalle commissioni non può superare il doppio dei posti messi a concorso.

Art. 4.

(Commissioni nazionali per l'idoneità a posti di professore associato)

1. Per il conferimento dell'idoneità a posti di professore associato sono costituite per ciascun settore disciplinare, mediante elezione, commissioni nazionali composte da tre professori ordinari e due professori associati confermati.

2. Per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo, la costituzione e il funzionamento delle commissioni giudicatrici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2. Ai professori straordinari e ai professori associati non confermati spetta il solo elettorato attivo per le rispettive fasce di appartenenza.

3. Per quanto riguarda i criteri di massima per la valutazione dei titoli didattici e scientifici dei singoli candidati e il giudizio sulla produzione scientifica e sul *curriculum* del candidato, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3.

4. Per lo svolgimento delle prove d'esame si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. La commissione termina la relazione formulando una lista pubblica e nazionale di idonei che le facoltà potranno chiamare nei tre

anni successivi, secondo le procedure di concorso di cui all'articolo 5. Il numero degli idonei indicati dalle commissioni non può superare il doppio dei posti messi a concorso.

Art. 5.

(Norme comuni relative alla fase nazionale del concorso)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con propria ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), disciplina le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni.

2. Le fasi dei concorsi per l'idoneità a posti di professore straordinario e quelle per professore associato non possono essere effettuate contemporaneamente.

3. Nella medesima tornata di concorsi ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'idoneità a posti di professore di I o di II fascia.

4. Non possono far parte delle commissioni nazionali i componenti del Consiglio universitario nazionale ed i professori che siano stati commissari della fase nazionale del concorso immediatamente precedente per le stesse discipline e per la stessa fascia di docenza. Tale criterio si applica anche nel caso della definizione di nuovi raggruppamenti disciplinari.

5. Per la formazione di commissioni per settori disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a cinquanta, il bando di concorso indicherà, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i settori disciplinari affini i cui docenti partecipino con il solo elettorato attivo.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, previo esame di legittimità dei criteri di massima e della relazione della commissione, le liste degli idonei sono approvate, anche parzialmente allorchè eventuali rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento di concorso.

Art. 6.

(Fase di facoltà del concorso)

1. Ferme restando le norme sulla chiamata per trasferimento dei professori ordinari e associati, le facoltà che intendano coprire mediante concorso insegnamenti vacanti pubblicano il relativo bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, specificando se intendano coprirli con professori universitari di ruolo di I o di II fascia e fissando un termine non inferiore a un mese per la presentazione delle domande. Possono presentare domanda gli idonei alla chiamata che siano iscritti nelle liste, relative al raggruppamento nel quale sia compreso l'insegnamento posto a concorso, formate ai sensi degli articoli 3 e 4, da non più di tre anni.

2. Nel caso di concorso bandito per posti di professore universitario di ruolo di I fascia, il consiglio del dipartimento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso ai sensi del comma 1 esamina le domande pervenute alla facoltà. Al consiglio partecipano i soli professori universitari di ruolo di I fascia, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché un professore di ruolo di I fascia appartenente allo stesso raggruppamento, di altro ateneo, designato dal Consiglio universitario nazionale. Il consiglio invita i candidati a tenere una prova didattica, consistente in una lezione accademica, su temi propri dell'insegnamento posto a concorso.

3. Nel caso di concorso bandito per posti di professore universitario di ruolo di II fascia, il consiglio del dipartimento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso ai sensi del comma 1 esamina le domande pervenute alla facoltà. Al consiglio partecipano i soli professori universitari di ruolo, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché un professore di ruolo di I o di II fascia appartenente allo stesso raggruppamento, di altro ateneo, designato dal Consiglio universitario nazionale. Il consiglio invita i candidati a tenere una prova didattica consistente in una lezione accademica, su temi propri dell'insegnamento posto a concorso.

4. Al termine delle procedure di cui ai commi 2 e 3, il consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare, approva una proposta in ordine alla chiamata all'insegnamento posto a concorso; il consiglio di facoltà, a maggioranza assoluta degli aventi diritto a partecipare, delibera sulla proposta del consiglio di dipartimento. Nei casi di cui al comma 2, alla riunione del consiglio di facoltà partecipano i soli professori universitari di ruolo di I fascia ai sensi dell'articolo 95, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; nei casi di cui al comma 3, alla riunione del consiglio di facoltà partecipano i soli professori universitari di ruolo ai sensi del predetto articolo 95, secondo e quarto comma. La chiamata è effettuata con decreto del rettore; tutti gli atti relativi alla chiamata sono pubblicati sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Le funzioni attribuite dal presente articolo al consiglio di dipartimento, qualora non sia costituito il dipartimento, sono svolte collegialmente dai professori universitari di ruolo delle discipline comprese nel raggruppamento cui afferisce l'insegnamento posto a concorso, con la limitazione a quelli di I fascia nei casi di cui al comma 2 e con l'integrazione di un professore di altro ateneo, designato dal Consiglio universitario nazionale, di I fascia se il concorso ha per oggetto un posto di I fascia e di I o di II fascia se il concorso ha per oggetto un posto di II fascia.

6. Gli idonei iscritti nelle liste formate ai sensi degli articoli 2 e 3, che siano chiamati da una facoltà ai sensi del presente articolo sono nominati professori universitari di ruolo, rispettivamente di I o di II fascia, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Art. 8.

(Disposizione transitoria - Abrogazioni)

1. Sono abrogati: gli articoli 68 e 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; l'articolo 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766; l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31; gli articoli da 41 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; l'articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, ed ogni altra disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

157ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FABRIS

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputato BIONDI - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452), approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Governo, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviato ad altra seduta. Propone comunque di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 15 di martedì 14 dicembre. Conviene la Commissione.

Il relatore COVELLO lamenta l'assenza del rappresentante del Governo, che è sintomo di scarsa attenzione da parte dell'Esecutivo nei confronti di un provvedimento che suscita larga attesa tra tutti gli operatori del settore. Chiede quindi alla Presidenza della Commissione di sensibilizzare i rappresentanti del Governo.

Il PRESIDENTE prende atto delle osservazioni del senatore Covello, alle quali si associa.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(L. 014 0 78, C 08ª, 0010)

Su proposta del presidente FABRIS, si conviene sulla opportunità di chiedere alla Presidenza del Senato una proroga del termine per l'espressione del parere al Governo sulla proposta di nomina del Presidente dell'Azienda mezzi meccanici e magazzini del porto di Ancona, che altrimenti scadrebbe il 13 dicembre prossimo.

La seduta termina alle ore 16,10.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

212ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) *(Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria)*

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dal CNEL, nel quale si richiama l'urgenza della riforma del sistema camerale, da attuare entro la presente legislatura anche al fine di dare continuità e completezza al disegno di riordinamento delle autonomie territoriali e di riassetto di funzioni e competenze di Stato, regioni ed enti locali, avviato nella scorsa legislatura.

La riforma delle camere di commercio - prosegue il Presidente - è parte integrante del programma di Governo, come risulta dalle dichiarazioni programmatiche rese alle Camere dal Presidente del Consiglio: da questo punto di vista, la preannunciata presentazione di emendamenti da parte dell'Esecutivo non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione in ordine alla sussistenza della volontà politica di portare a termine il provvedimento entro la legislatura.

Il senatore TURINI ritiene che il disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati sia bisognoso di sostanziali modificazioni soprattutto per quello che riguarda la procedura indicata all'articolo 12 per la formazione dei consigli camerali. Esprime a tale proposito l'avviso che

il mero decentramento di funzioni dal Ministro dell'industria al Presidente della Giunta regionale sia insufficiente a determinare un deciso superamento delle logiche spartitorie e di lottizzazione partitica. È auspicabile invece che le categorie eleggano direttamente i loro rappresentanti nei consigli, da subito, e si riserva di presentare emendamenti in tal senso, ritenendo altresì che l'urgenza dell'approvazione definitiva del provvedimento - motivata dai numerosi segnali di una conclusione anticipata della legislatura - non giustifichi una accettazione acritica del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GRANELLI esprime stupore per l'annuncio di emendamenti da parte del Governo, dal quale, piuttosto, a suo avviso, avrebbe dovuto pervenire una sollecitazione all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ineccepibile da un punto di vista formale, la presentazione di nuovi emendamenti, nella sostanza, potrebbe preludere ad un prolungamento della discussione pregiudizievole per la approvazione finale del provvedimento. Si riserva pertanto di assumere le opportune iniziative presso il Gruppo democratico cristiano affinché si pervenga a contatti nell'ambito della maggioranza parlamentare per verificare quale sia l'effettiva volontà politica del Governo in ordine alla definizione del provvedimento. Esprime comunque il suo favore per una approvazione senza modifiche del disegno di legge n. 1652.

Secondo il senatore BALDINI il rilevante problema politico sollevato dal senatore Granelli impone un rinvio della discussione fino all'auspicato chiarimento in ordine alle intenzioni del Governo.

Anche la sua parte politica, pur con alcune perplessità relative soprattutto alla procedura per la formazione dei consigli camerali, ritiene urgente una riforma delle Camere di commercio ed è disponibile a procedere rapidamente nella discussione al fine di varare il provvedimento entro il termine della legislatura.

Il sottosegretario DE CINQUE precisa che, fino all'avvio della discussione nella giornata di ieri, nell'ambito del Ministero dell'industria si era manifestato un orientamento favorevole alla presentazione di pochi emendamenti di natura formale ove fossero stati presentati emendamenti anche di parte parlamentare, salvo ovviamente ritirarli qualora si fosse concordata l'approvazione definitiva del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Si riserva comunque di assumere informazioni, nel più breve tempo possibile, in ordine alla intenzione, espressa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di presentare emendamenti.

Peraltro il Governo condivide le affermazioni svolte nel corso della discussione generale circa l'urgenza di pervenire ad una sollecita definizione del provvedimento, e, a tale proposito, fa presente che l'articolo 12, relativo alla formazione dei consigli camerali, ha disposto un decentramento di competenze dal Governo alla regione che è apparso sommamente opportuno sotto il profilo politico.

Il senatore CHERCHI ricorda che i progetti di riforma del sistema camerale si trascinano da diverse legislature e pertanto va sventato il pericolo di insabbiamento che incombe sul disegno di legge n. 1652, al

di là delle obiezioni, peraltro legittime, che possono essere mosse a singoli aspetti del provvedimento. Il Gruppo del PDS non intende assumere iniziative volte a paralizzare l'iter della riforma, ma ciò non significa che condivide integralmente il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, anche sul punto, da più parti sottolineato, della formazione dei consigli camerali.

Pertanto, la volontà di concludere l'esame del provvedimento entro il termine della attuale legislatura non significa escludere *a priori* alcune modifiche migliorative in presenza di un percorso procedurale che contempri anche il coinvolgimento dell'altro ramo del Parlamento. L'annuncio della presentazione di emendamenti da parte del Governo desta effettivamente perplessità e non manca di suscitare preoccupazione circa l'eventualità che vengano recepite spinte volte a comprimere e distorcere le aperture democratiche presenti nel testo in discussione. Il Gruppo del PDS ha comunque presentato alcuni emendamenti che, qualora il quadro complessivo lo consentirà, potranno concorrere ad una migliore definizione del testo.

Il PRESIDENTE osserva che gli interventi finora svolti in discussione generale convergono sulla esigenza di procedere ad una verifica delle condizioni politiche per l'approvazione del provvedimento entro il termine della legislatura.

Il senatore PAIRE, nell'associarsi all'auspicio di una sollecita approvazione della riforma delle Camere di commercio entro il termine della legislatura, osserva che però l'urgenza non deve spingere fino all'accettazione acritica del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, sottovalutando i contenuti di una legge alla quale spetta di concorrere a superare la grave situazione economico-sociale del momento. Si riserva pertanto di valutare gli emendamenti, qualora venissero presentati, del Governo, ricordando che anch'egli ha sottoscritto numerosi emendamenti, alcuni dei quali irrinunciabili per garantire alle categorie un adeguato livello di rappresentanza nei consigli camerali.

Il PRESIDENTE fa presente che vi è una preoccupazione, conseguente alla consapevolezza dell'imminente conclusione anticipata della legislatura, in base alla quale è lecito che la Commissione si interroghi circa la compatibilità tra l'esigenza di migliorare il testo in discussione e quella di varare comunque una riforma attesa dagli operatori e che è parte integrante del programma del Governo.

Il sottosegretario DE CINQUE assicura che si attiverà immediatamente al fine di portare al più presto a conoscenza della Commissione le intenzioni del Governo in ordine alla presentazione di emendamenti.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il prosieguo della discussione.

La seduta termina alle ore 10,20.

213ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
de COSMO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) *(Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piernardini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria)*
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il presidente de COSMO ribadisce che gli elementi innovativi del testo licenziato dalla Camera dei deputati, in particolare l'istituzione del registro delle imprese, suggeriscono l'opportunità di approvare rapidamente la riforma delle camere di commercio. A tal fine raccomanda al Governo di chiarire al più presto quale sia il tenore degli emendamenti preannunciati dalla Presidenza del Consiglio.

Il relatore MONTINI prende atto della sostanziale convergenza di tutte le parti politiche sull'impianto normativo in discussione: esso può certamente essere migliorato ma è comunque prioritaria l'esigenza di concludere l'approvazione definitiva entro la corrente legislatura.

Il co-relatore GIANOTTI si associa alle valutazioni espresse, sottolineando con forza l'urgenza di approvare al più presto la riforma delle camere di commercio.

Il sottosegretario DE CINQUE conferma che il Governo intende apportare alcune modificazioni al disegno di legge in titolo, di modesta entità, specie per quanto attiene alla modifica del *quorum* per l'elezione degli organi del vertice camerale; esse, tuttavia, non alterano il significato e l'indirizzo complessivo del provvedimento licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

155ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il dottor Ghiandelli, Coordinatore degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale.

La seduta inizia alle ore 9,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui sistemi di formazione professionale: audizione del Coordinatore degli assessori regionali al lavoro e alla formazione professionale

(Seguito dell'indagine conoscitiva e rinvio)

(R 048 0 00, C 11ª, 0002)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 novembre 1993.

Il presidente COVATTA illustra brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva e dà la parola al dottor Ghiandelli, coordinatore degli assessori regionali che si occupano di formazione professionale.

Il dottor GHIANDELLI premette che nella materia della formazione il panorama della legislazione regionale è piuttosto variegato: si sta tuttavia tentando, attraverso organismi *ad hoc*, di rendere l'azione regionale più omogenea. Si sofferma quindi sul problema dell'orientamento professionale che si va rivelando importante al pari della formazione e illustra i programmi delle regioni e i rapporti di tali enti con le istituzioni scolastiche. Informa quindi delle problematiche inerenti agli enti gestori della formazione e dei problemi che comporta la rigidità dell'offerta formativa, frutto del sistema stesso, almeno per come è stato inteso fino a questo momento. Ricordate quindi alcune iniziative e contatti delle Regioni con la Comunità europea e con il

Ministro del lavoro, anche al fine di attivare un più efficace sistema di produzione normativa, sottolinea che spesso la rigidità dell'offerta di formazione è stata provocata anche dai passati rapporti con il Dicastero del lavoro. L'ultimo aspetto che rileva è quello relativo ai finanziamenti dei quali lamenta il perenne ritardo e la lentezza con la quale vengono concessi.

Il presidente COVATTA chiede quale sia la situazione delle singole Regioni in merito al rapporto di lavoro con il corpo docente delle scuole di formazione. Chiede inoltre un giudizio sulla riforma della scuola secondaria superiore e sull'accordo sul costo del lavoro stipulato tra Governo e parti sociali il 23 luglio scorso in merito alla formazione.

Il dott. GHIANDELLI, riservandosi di presentare dati più precisi in merito al primo quesito del Presidente, sottolinea tuttavia che quello della Regione Toscana con i docenti della formazione è un rapporto assai flessibile. Esprime quindi un giudizio favorevole tanto sulla riforma della scuola secondaria superiore quanto sull'accordo del 23 luglio, rispetto al quale avanza tuttavia qualche perplessità proprio in merito al sistema di formazione professionale prospettato. Fa quindi presente la difficoltà e la delicatezza dell'intervento formativo per i lavoratori appartenenti a fasce di età avanzata e illustra alcune proposte della Regione Toscana sull'orientamento e la formazione da inserire nel disegno di legge sui lavori socialmente utili.

Il presidente COVATTA chiede infine chiarimenti sui sistemi di valutazione dei corsi e sulle possibilità di monitoraggio da parte delle Regioni.

Il dottor GHIANDELLI informa che la Regione Toscana sta mettendo a punto un sistema informatico di supporto alla valutazione dei corsi relativo specialmente alla loro efficacia rispetto al mondo produttivo, mentre, per quanto riguarda il monitoraggio, fa presente che si sta tentando un'azione di coordinamento tra tutte le Regioni, azione che tuttavia presenta qualche difficoltà.

Il presidente COVATTA, ringraziando il dottor Ghiandelli per la sua partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,50.

156^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVATTA

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(R 030 0 00, C 11^a, 0005)

Il presidente COVATTA, accertata la mancanza del numero legale, in considerazione della ripresa pomeridiana dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

132^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono il sottosegretario di Stato al bilancio e alla programmazione economica Grillo ed il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Cutrera.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Riferisce alla Commissione il senatore FOSCHI. Illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e in particolare quella contenuta nell'articolo 3, comma 1, ove è stato inserito il riferimento specifico alle centrali termoelettriche esistenti alimentate con combustibili convenzionali, in luogo di quello più generico riferito agli insediamenti produttivi. La modifica apportata al comma 2, dello stesso articolo 3 poi, gli sembra accettabile, mentre quella relativa al comma 3 appare consequenziale a quella inserita nel comma 1. Si sofferma, poi, sul comma 5, integralmente sostituito dalla Camera: in esso è prevista una scansione temporale tesa a rendere celere sia l'approvazione del progetto che gli interventi di adeguamento.

Prende, quindi, in considerazione specificamente il comma aggiuntivo al comma 6, dello stesso articolo 3, per alcuni aspetti discutibile, in quanto ripristina di fatto un articolo già soppresso, in sede di prima lettura, dal Senato. Ritiene tuttavia che le perplessità sulla norma in questione non siano tali da giustificare la decadenza del decreto. Le modifiche al comma 7 sono orientate ad una precisazione del testo. Conclude proponendo una rapida approvazione del decreto nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si apre il dibattito.

Il senatore PARISI Vittorio protesta vivacemente per il metodo con cui decreti-legge trasmessi dalla Camera in prossimità della loro scadenza vengono sottoposti all'approvazione del Senato senza consentire ai singoli senatori e ai Gruppi di prendere adeguata cognizione del loro contenuto e senza possibilità concrete di apportarvi modifiche.

La sua protesta, poi, è particolarmente vibrante nei confronti del decreto-legge in titolo che merita l'opposizione più netta anche con riferimento al merito. In sede di prima lettura, infatti, si era pervenuti in Senato ad una soluzione di compromesso - accettata anche dalla sua parte politica - che le modifiche della Camera rimettono completamente in discussione, reintroducendo, al comma 6-bis dell'articolo 3, la diluizione, eliminata dal Senato con la soppressione dell'articolo 1.

Dal punto di vista ambientale la diluizione rappresenta - oltre che una presa in giro sotto il profilo tecnico - un netto peggioramento della «legge Merli»: con una corretta applicazione della stessa, infatti, lo smaltimento del calore avviene in mare aperto, mentre con il procedimento di diluizione esso viene ad effettuarsi entro l'area di un chilometro.

Conclude affermando che non esiste alcuna possibilità ulteriore di compromesso, essendo l'articolo 3 comma 6-bis del tutto inaccettabile per la sua parte politica.

Il senatore MONTRESORI, nel preannunciare che il Gruppo della democrazia cristiana voterà a favore della conversione del decreto-legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, non può tuttavia esimersi dal protestare per il metodo adottato dalla Camera che ha inserito in un comma aggiuntivo all'articolo 3 quanto il Senato aveva soppresso all'articolo 1.

Manifesta, poi, preoccupazione per gli effetti che eventualmente il decreto-legge possa aver prodotto nei confronti della platea più ampia dei titolari degli insediamenti produttivi, oggi ristretta ai soli titolari delle centrali termoelettriche alimentate con combustibili convenzionali: occorre probabilmente inserire un articolo che facesse salvi gli effetti del decreto varato dal Governo; sollecita, comunque, il Governo a provvedere in tal senso in altra sede.

Il senatore ANDREINI, pur condividendo alcune delle osservazioni del senatore PARISI Vittorio, ritiene che non si possa correre il rischio di far decadere il decreto attraverso l'approvazione di modifiche al testo pervenuto dalla Camera. Il suo Gruppo voterà, quindi, a favore della conversione del decreto-legge.

Il senatore GIOLLO preannuncia un emendamento volto ad abrogare il comma 6-bis dell'articolo 3 introdotto dalla Camera dei deputati. Ove tale emendamento fosse accolto la sua parte politica potrebbe votare a favore del decreto; in caso contrario essa non potrà che esprimersi negativamente, per le motivazioni già addotte dal senatore Parisi Vittorio. Per parte sua, riscontra, oltre tutto, un problema di coerenza interna fra il comma 1 dell'articolo 3, ove si parla di «migliori tecnologie disponibili» e il comma 6-bis del medesimo

articolo, ove si introduce una tecnica – quella della diluizione – che non risponde certo alle suddette tecnologie.

Il senatore FORCIERI ravvisa nel testo modificato dalla Camera dei deputati elementi peggiorativi rispetto a quello approvato dal Senato; infatti, la limitazione della disciplina alle centrali termoelettriche esistenti, l'esclusione della competenza dell'autorità sanitaria locale ad adottare i provvedimenti limitativi di cui al comma 2 e la previsione della diluizione appaiono tutte modifiche difficilmente compatibili con il tipo di intervento promesso alle popolazioni interessate dalla chiusura della centrale ENEL di La Spezia. Nonostante tali forti perplessità, il Gruppo democratico della sinistra non intende comunque correre il rischio di una reiterazione del decreto-legge nel testo originario, giudicando preferibile l'approvazione del testo attualmente in esame.

Il senatore LUONGO concorda con lo spirito generale degli interventi testè svolti, dichiarando che le modifiche accolte dalla Camera dei deputati sono in contrasto con gli obiettivi che ci si era prefissati nel corso della prima lettura in Senato.

La senatrice PROCACCI lamenta che molte delle modifiche introdotte dalla Camera ripristinano sostanzialmente quelle parti del decreto già giudicate inaccettabili con un voto del Senato. Occorrendo ridimensionare la portata negativa del provvedimento, della quale il Gruppo verde respinge qualsivoglia responsabilità, preannuncia la propria adesione all'iniziativa emendativa del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il relatore FOSCHI replica auspicando la conversione senza ulteriori modificazioni del decreto-legge.

Il sottosegretario GRILLO replica sottolineando i rischi di reiterazione del decreto in caso di modifiche del testo approvato dalla Camera. Tale testo è stato emendato su iniziativa parlamentare nell'altro ramo del Parlamento, per cui il Governo non porta responsabilità di modifiche che in ogni caso ritiene sostanzialmente compatibili con l'impianto del provvedimento; quest'ultimo è atteso dalle popolazioni interessate ed è già in via di attuazione in virtù dell'adozione delle metodiche necessarie alla fissazione dei parametri idrici da parte dell'IRSA. Il rappresentante del Governo contesta, infine, le valutazioni scientifiche formulate dal senatore Parisi Vittorio.

Stante l'imminente esame in Assemblea di provvedimenti di competenza della Commissione, il presidente GOLFARI sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà nella sala Cavour appena l'esame dei citati provvedimenti sarà esaurito.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 17,40.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge come approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PARISI Vittorio illustra l'emendamento 3.1, volto a sopprimere la norma sulla diluizione surrettiziamente reintrodotta dalla Camera; preannuncia che il suo Gruppo adotterà una condotta di voto consequenziale sull'intero provvedimento, in caso di mancata approvazione dell'emendamento.

Con il parere contrario del relatore FOSCHI e del sottosegretario GRILLO, la Commissione respinge l'emendamento 3.1.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul testo del disegno di legge n. 1556-B, come approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere di svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 17,50.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare (1556-B)

Articolo 3.

Sopprimere il comma 6-bis.

3.1

GIOLLO, PROCACCI, PARISI Vittorio

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
PECCHIOLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO

(R 047 0 00, B 65ª, 0030)

Il ministro dell'interno Mancino riferisce al Comitato sulla vicenda della progettata occupazione della sede della RAI di Saxa Rubra, oggetto di un'inchiesta dell'Autorità giudiziaria che ha di recente adottato misure di custodia cautelare nei confronti di taluni personaggi coinvolti, tra i quali un dipendente del SISDE.

Intervengono per sollecitare precisazioni il deputato Sterpa, il senatore Pinto e il presidente Pecchioli.

Successivamente il ministro Mancino, accogliendo un invito del Presidente, espone le proprie valutazioni sulle prospettive del progetto di riforma dei Servizi, attualmente all'esame delle Commissioni riunite 1ª e 4ª del Senato, sottolineando in particolare l'esigenza che, per i ristretti margini di tempo prevedibilmente a disposizione del Parlamento, si giunga a un accordo ampio sull'impianto della riforma o, in via subordinata, all'approvazione delle sole norme relative al coordinamento.

Espresso dal senatore Acquaviva consenso a un intervento legislativo che non può, tuttavia, non tener conto dei tempi ridotti a disposizione del Parlamento il quale peraltro dovrebbe, ad avviso del deputato Tassone, essere posto dal Governo nelle condizioni di operare proficuamente sulla specifica materia, il senatore Pinto rileva l'opportunità di una nuova formulazione legislativa in tema di classificazione delle spese e di controllo parlamentare.

Dopo che il deputato Sterpa ha prospettato l'eventualità di un ricorso a procedure tali da garantire un tempestivo esito all'*iter* del provvedimento di riforma, il presidente Pecchioli, giudicato positivamente un eventuale ampio accordo, tra le forze politiche e il Governo, che consenta, in tempi rapidi, l'approvazione di una nuova normativa almeno sul tema del coordinamento, raccoglie l'orientamento del Comitato, emerso anche nell'odierna discussione, manifestando al

rappresentante del Governo l'esigenza che, pur attraverso un intervento riformatore di ridotta portata, si restituisca agli apparati dei Servizi quel quadro di riferimento certo la cui mancanza oggi determina diffusi e preoccupanti fenomeni di disimpegno e di esodo.

La seduta termina alle ore 9,30.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gangi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*

alla 4^a Commissione:

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993: *parere favorevole*

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646): *parere favorevole con osservazioni*

alla 5^a Commissione:

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento

alla 6^a Commissione:

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero» (851): *parere favorevole*

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

64^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

ABIS

indi del Presidente

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per il Tesoro De Paoli e per la Sanità Savino.

La seduta inizia alle ore 9,45.

Pecchioli ed altri; De Matteo; Compagna ed altri; Fabbri ed altri; Acquaviva ed altri; Gava ed altri; Speroni ed altri; Rocchi ed altri: Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281/bis-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Nuovo parere alla 1^a Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il Presidente ABIS propone di rivedere il testo del parere già reso in data 30 novembre.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Presidente del Consiglio ha già presentato il preannunciato emendamento alla legge finanziaria presso la Camera dei deputati. Tale emendamento consentirebbe di recepire risorse per 105 miliardi da destinare alla copertura del provvedimento. In proposito fa presente che norme di spesa sono, oltre all'articolo 16, anche gli articoli 13, comma 4, 17 e 18. Conclusivamente dichiara di rimettersi alla Commissione.

Ad avviso del senatore PAVAN occorrerebbe di conseguenza modificare la clausola di copertura, per definire l'onere in 105 miliardi.

Ad avviso dei senatori SPOSETTI e MANZI è invece opportuno concludere l'iter del provvedimento.

Il Presidente ABIS propone quindi di rivedere il precedente parere, nel senso di chiarire che la Commissione non ha nulla da osservare, nel presupposto che venga approvata la legge finanziaria, comprensiva dell'emendamento presentato dal Governo e che successivamente sia sbloccato il fondo negativo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Dionisi ed altri: Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175)

Deputati Signorelli e Mininni Iannuzzi: Provvidenze in favore degli affetti da mucoviscidiosi (505)

Deputati Saretta ed altri; Cellai: Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il senatore PAVAN ricorda che l'esame era stato rinviato in considerazione del fatto che la copertura del provvedimento è tratta dal Fondo sanitario nazionale, che già risulta sottodimensionato rispetto alle necessità.

Il senatore SPOSETTI osserva che gli interventi in materia devono considerarsi già compresi nel Piano sanitario nazionale.

Il sottosegretario SAVINO invita la Sottocommissione a trasmettere un parere favorevole.

Il sottosegretario DE PAOLI dichiara di rimettersi alla Sottocommissione, dopo aver fatto presente la precaria disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, che non consentirebbe di finanziare gli oneri aggiuntivi previsti dal provvedimento.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime (1679), approvato dalla Camera dei deputati
(Nuovo parere alla 8ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Il Presidente PAVAN invita a rivedere il precedente parere reso in data 30 novembre, poichè le osservazioni che erano state trasmesse dal Ministero delle finanze si basavano sul presupposto che non venissero applicate recenti decisioni del giudice amministrativo. In realtà, se il decreto-legge non sarà convertito si rischia un danno maggiore per l'erario. Propone pertanto di trasmettere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario DE PAOLI fa presente che la modifica dell'articolo 1 e la soppressione degli articoli 2 e 3 danno luogo a minori entrate non quantificate, prive di copertura finanziaria, così come l'articolo 03.

Il senatore SPOSETTI fa presente che, nell'attuale fase della legislatura, il Governo dovrebbe farsi carico di chiedere la cancellazione dall'ordine del giorno delle Assemblee parlamentari dei provvedimenti che non condivide, piuttosto che chiederne l'approvazione e contemporaneamente criticarne la copertura.

Il sottosegretario DE PAOLI risponde di aver già fatto presente i rilievi sopra menzionati al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Conclusivamente, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere di nulla osta, con le osservazioni emerse nel dibattito.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il Presidente PAVAN osservando che, premesso che sul testo e su una prima *tranche* di emendamenti è stato già fornito un parere favorevole, sono stati trasmessi ulteriori emendamenti: di essi creano problemi quelli numero 8.0.5, 9.1 (seconda parte), 9.0.2 e 9.0.3. Il primo (8.0.5) incrementa gli organici di 15 unità; il secondo (9.1) incrementa le qualifiche della dotazione di organico ivi richiamata, il terzo (9.0.2) prevede un reclutamento straordinario e il quarto (9.0.3) istituisce il servizio ispettivo della Corte dei conti composto da 50 dirigenti. Propone comunque di rinviare l'esame di detti emendamenti.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Lobianco ed altri: Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224)

Deputati Botta ed altri: soppressione dei concorsi idraulici di terza categoria (1541), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il Presidente PAVAN fa presente che sono stati trasmessi emendamenti dal relatore (1.1 e 2.0.1).

Il senatore FOSCHI illustra detti emendamenti.

Il Presidente PAVAN propone quindi di trasmettere un parere favorevole condizionato, sia sul testo sia sugli emendamenti, al fine di

precisare che il personale trasferito deve ottenere il trattamento economico corrispondente a quello nel ruolo in cui viene inquadrato e che deve essere assoggettato alla vigente normativa in materia di mobilità e di disponibilità. I testi vanno poi modificati al fine di accompagnare il trasferimento di funzioni alle Regioni con l'attribuzione ad esse della connessa potestà impositiva. Pertanto va soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'emendamento 1.1.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1535)

(Parere all'Assemblea: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il Presidente PAVAN, che fa presente che il provvedimento è stato approvato dalla Commissione di merito con alcuni emendamenti che non lo modificano nella sostanza. Propone pertanto di ribadire i pareri già resi sul testo il 26 ottobre e il 3 novembre, ritenendo tale questione prevalente rispetto a quella di una pronuncia sugli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10,35.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 6^a Commissione permanente:

Conversione in legge, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684):
favorevole con osservazioni

Il Comitato ha altresì adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento la seguente deliberazione sull'atto di seguito indicato:

alla 10^a Commissione permanente:

Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 90/486/CEE che modifica la direttiva 84/529/CEE relativo agli ascensori elettrici:
osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 3 dicembre 1993, ore 9,30

- Seguito della discussione ed eventuale votazione della relazione sulla camorra.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

